

# COMUNE DI SORANO

Provincia di Grosseto

**PARERE CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL D.Lgs  
152/2006 e alla L.R. n. 10/2010**

## RELATIVO AL PROGETTO:

**“Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori della potenza complessiva di 37,2 MW, un sistema di accumulo da 25 MW e relative opere connesse in località "Rempillo" nel comune di Pitigliano (GR).”**

Il Comune di Sorano, pur favorevole alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nel rispetto dell'ambiente e delle sue specificità storiche, sociali ed economiche, con la presente vuole esprimere la propria contrarietà alla realizzazione dell'Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori della potenza complessiva di 37,2 MW, un sistema di accumulo da 25 MW e relative opere connesse in località "Rempillo" nel comune di Pitigliano (GR).

Il Nostro territorio così come quello del confinante Comune di Pitigliano, è un'area a forte vocazione agricola caratterizzata da contesti antropizzati organizzati da trame territoriali minute, quali vigneti, piccoli appezzamenti, maglia poderale fitta, aggregati e nuclei rurali, oliveti secolari e da imprese agricole per produzioni biologiche.

In questa “piccola” zona d'Italia compresa nel territorio delle colline del Fiora sono presenti importanti realtà naturalistiche, ambientali ed archeologiche di notevole interesse nazionale ed europeo, che già sono state compromesse dal grande sfruttamento che soprattutto la confinante provincia di Viterbo ha dovuto subire relativamente alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Per questo tralasciando confini puramente geometrici e cartografici ma ragionando per aspetti ambientali e naturalistici, il territorio di Pitigliano e Sorano si inserisce in quest'area purtroppo già compromessa e la realizzazione di un nuovo Parco Eolico, andrebbe a peggiorare quegli aspetti già pregiudicati.

L'ambito prescelto dal progetto di parco eolico, seppure non direttamente ricadente in zona a vincolo paesaggistico, è in diretta prossimità quindi ad una fascia di grande valore paesaggistico posta tra le colline interne, i borghi, i parchi e il paesaggio “disegnato” della campagna tosco/laziale.

Sarà opportuno ricordare a questo riguardo i centri storici di Pitigliano, Sorano e Saturnia, le Vie Cave di Sorano, Sovana e Pitigliano, e il Parco Archeologico della Città del Tufo e il Parco Archeologico Alberto Manzi, l'area di Vitozza, la montagna di Montevitozzo e una lunga serie di borghi come Montemerano e Castell'Ottieri.

Inoltre da un'analisi delle varie normative vigenti emerge che le zone dove sono previste le ubicazioni dei 6 aerogeneratori del progetto eolico in località "REMPILLO" sono aree non idonee al loro insediamento.

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili prevede l'emanazione di una specifica "disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi".

La disciplina prevista nelle norme delegate ha trovato la sua esplicitazione nel Decreto Legislativo n.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. che tra le sue finalità "ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili". Tra le disposizioni per accelerare il percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire, come previsto nella legge delega citata, i "principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili" al fine di minimizzare gli impatti sul patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale agricolo-forestale e individuare in via prioritaria aree degradate e già artificializzate ( commi 1, 3 e 8 dell' art. 20 del D.Lgs n 199/2021) .

Infatti, Il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.Lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella "fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n. 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici".

Le Linee guida nazionali "per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii) oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4 prevedono anche il " corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio". La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che "...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione". In particolare, nelle aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per

l'insediamento dell'impianto FER diviene alta".

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167)

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. "La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico- artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale".

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : "Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del temperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento" (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

In sintesi, visti l'art. 20 comma 8 lettera c) quater del D.Lgs n 199/2021 e le Linee guida nazionali appena citate, considerato l'enorme impatto dell'impianto eolico industriale denominato "Rempillo" sulla zona paesaggistica di notevole interesse pubblico, sui Beni Culturali e comunque anche sull'area intermedia e vasta dei pregiati territori agricoli e naturalistici del pitiglianese, del soranese e del confinante territorio laziale della Tuscia settentrionale, si chiede che venga negata l'autorizzazione e all' insediamento dell'impianto eolico denominato "Rempillo".

Inoltre:

Si evidenzia che le aree in cui verrebbe installato l'impianto eolico industriale "Rempillo" sono

tutelate da diverse leggi e da diversi vincoli che si trovano sia a ridosso dello stesso, sia in aree intermedie e vaste come verrà illustrato di seguito.

Occorre infine evidenziare che tra le alternative di V.I.A. non è stata presa in considerazione la c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333). Non sono stati esposti e valutati tutti gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto come ad esempio:

- il danno al paesaggio sui 5 Comuni dai quali si vedranno le gigantesche pale.
- L'impatto sulle aziende agricole e agrituristiche e in particolare nei Comune di Pitigliano, Sorano (frazioni di Sovana e San Quirico) Valentano, Farnese, Latera. Molte di queste aziende sono accomunate dall'aver effettuato negli anni investimenti rilevantissimi per il recupero di antichi casali e l'avvio di produzioni agricole tipiche, biologiche e di alta qualità, valorizzando la straordinaria vocazione agricola e turistica del territorio. Si evidenzia che nel territorio di Pitigliano è presente anche la DOC "Vino bianco di Pitigliano" e la "Sovana Rosso DOC".
- L'impatto negativo sulle tante attività commerciali, artigianali e della ristorazione che sono presenti sul territorio dei 5 Comuni e vivono grazie alle presenze turistiche in particolare nei Comuni di Pitigliano e Sorano.
- L'impatto sulla perdita di valore degli immobili e terreni localizzati in un raggio di 20 chilometri dall'impianto eolico industriale di 6 pale eoliche.
- L'impatto su beni e valori specificamente protetti da una moltitudine di prescrizioni poste a tutela di un ecosistema rurale intatto e unico nel suo genere.

È palese che un impianto industriale di ben 6 aerogeneratori alti 210 metri e larghi 170 metri in un territorio con irripetibili aspetti paesaggistici di particolare interesse naturalistico-ambientale e di una vocazione economica agricola e turistica ne sconvolgerebbe per sempre l'identità sociale e culturale presente da trenta secoli.

In sintesi, secondo le motivazioni fin qui esposte si chiede che venga emesso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico industriale progettato in località "Rempillo" , in quanto appare evidente che nel caso di specie il preminente interesse pubblico di un'opera ritenuta strategica sotto il profilo economico, comporterà il completo stravolgimento del paesaggio consolidato di un vasto territorio, con conseguente alterazione, distruzione e deterioramento dell'intera struttura socio economica e turistica della zona.

IL SINDACO  
Pierandrea Vanni